



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/10/2022 e vi rimarra' fino al 08/11/2022.

Li 23/10/2022

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonella Tampoia

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.58/2022 del 20.10.2022

OGGETTO: Variante alle Norme Tecniche di Esecuzione del PRG – Delibera di Giunta Regionale n.983 del 11.07.2022 Approvazione con prescrizioni e parere compatibilità paesaggistica – Adeguamenti e controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n.56/1980

Il 20 ottobre 2022 alle ore 14,54 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P
Scardigno Michele	P
Bruni Angela	P
Caifasso Emanuela	P
Caldarola Giuseppe	P
Caldarola Lia	P
Cantatore Vito	A
Chiarulli Giuliano	P
Lorusso Luciano	A

PRESENTI N. 13

Nome e Cognome	Presente/Assente
Mastrorilli Biagio	P
Mazzone Giovanni	A
Montaruli Domenica	P
Paparella Mario	P
Paparella Pietro	P
Rutigliani Mariatiziana	A
Summo Simona	P
Turturro Giovanni	P

ASSENTI N. 4

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 11/10/2022 Responsabile di Settore Francesca Sorricaro	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Non Richiesto Data: Responsabile del Settore Finanziario

NOTA PARERE TECNICO
PARERE FAVOREVOLE

Dopo l'appello del Segretario Generale, entrano in aula i consiglieri Rutigliani Mariatiziana e Cantatore Vito. Presenti n.15

Esaurite le questioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:” VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEL PRG – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.983 DEL 11.07.2022 APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI E PARERE COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA – ADEGUAMENTI E CONTRODEDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1980”.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Area 5 – Arch. Francesca Sorricaro -.

Relaziona sull'argomento il Sindaco Prof. Avv. Pasquale R. Chieco.

Prende la parola il Consigliere Paparella Pietro che, a conclusione del proprio intervento, consegna al Presidente del Consiglio n. 13 emendamenti, a firma di tutti i consiglieri di minoranza, sui quali chiede l'apposizione del parere tecnico del Direttore dell'Area 5.

Su proposta del Consigliere Mastroilli Biagio, il Consiglio, alle 15,51, all'unanimità, approva una sospensione dei lavori.

Alle ore 17,05 riprendono i lavori con l'appello del Segretario generale.

Risultano presenti n.15 consiglieri e n. 2 assenti (Lorusso Luciano e Mazzone Giovanni).

Gli emendamenti depositati, muniti di parere tecnico, reso ai sensi dell'art 49, D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore dell'Area 5 – Arch. Francesca Sorricaro – vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Presidente, quindi, propone di discutere e mettere in votazione, preliminarmente, i primi tre emendamenti, di carattere generale, per poi passare all'esame dell'intera proposta di deliberazione e degli emendamenti relativi ai singoli punti del provvedimento.

EMENDAMENTO N.1: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella;

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5 – Arch. F. Sorricaro;

All'unanimità dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento **viene approvato**.

EMENDAMENTO N.2: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella;

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5 – Arch. F. Sorricaro;

All'unanimità dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento **viene approvato**.

EMENDAMENTO N.3: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella;

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5 – Arch. F. Sorricaro;

Con n. 5 Voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Rutigliani M., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, l'emendamento **viene respinto**.

Si allontana dall'aula la Consiglieria Summo Simona. Presenti n. 14 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Piano Regolatore Generale e sue varianti sono state approvate con le Delibere di Giunta Regionale 15 aprile 1999 n.282 e 4 novembre 2003, n. 1626;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 20.12.2018 è stato adeguato il Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo e alla Definizioni uniformi; con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 08.04.2019 sono state adeguate le NTE del PRG alle Definizioni uniformi.

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27.07.2020 è stata adottata la Variante alle Norme Tecniche di Esecuzione del PRG, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n.56/1980, con emendamenti approvati dal medesimo Consiglio;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/1980, la documentazione è stata depositata presso la Segreteria Generale a far data dal 03.09.2020 per 30 giorni consecutivi, giusto certificato di pubblicazione n.1655 del 06.10.2020 della Direttrice Area 4;
- che il rende noto dell'avvenuto deposito è stato pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente, sui quotidiani La Repubblica e Quotidiano di Bari del 03.09.2020, oltre che su manifesti;

PRESO ATTO:

- che entro i termini stabiliti (ore 12.00 del 03.11.2020 sono pervenute n. 20 osservazioni (Allegato A), giusta attestazione della Direttrice Area 4 prot. n. 10156 del 10.05.2021:
 - n.1 prot. n. 22790 del 22.10.2020
 - n.2 prot. n. 22793 del 22.10.2020
 - n.3 prot. n. 22794 del 22.10.2020
 - n.4 prot. n. 22795 del 22.10.2020
 - n.5 prot. n. 22870 del 23.10.2020
 - n.6 prot. n. 22871 del 23.10.2020
 - n.7 prot. n. 22872 del 23.10.2020
 - n.8 prot. n. 22874 del 23.10.2020
 - n.9 prot. n. 22876 del 23.10.2020
 - n.10 prot. n. 22877 del 23.10.2020
 - n.11 prot. n. 22878 del 23.10.2020
 - n.12 prot. n. 22879 del 23.10.2020
 - n.13 prot. n. 22880 del 23.10.2020
 - n.14 prot. n. 23659 del 02.11.2020
 - n.15 prot. n. 23666 del 02.11.2020
 - n.16 prot. n. 23673 del 02.11.2020

n.17 prot. n. 23764 del 03.11.2020
n.18 prot. n. 23779 del 03.11.2020
n.19 prot. n. 23782 del 03.11.2020
n.20 prot. n. 23829 del 04.11.2020

- che l'Area 5 ha provveduto a redigere per ciascuna osservazione una scheda tecnica di controdeduzione;
- che con Delibera n. 34 del 30.06.2021 il Consiglio Comunale ha esaminato le osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n.56/1980;

DATO ATTO in riferimento alla procedura di VAS:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 24.05.2021 si è formalizzata la proposta di Variante alle NTE del PRG ai sensi dell'art. 7.4 del R.R. n.18/2013;
- che con nota acquisita agli atti al prot. n.11654 del 28.05.2021 la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato l'avvenuta registrazione sul portale regionale ai sensi del comma 7.4 del R.R. n.18/2013;
- che con nota acquisita agli atti al prot. n.11934 del 03.06.2021 la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione;

DATO ATTO in riferimento all'acquisizione degli ulteriori pareri:

- che nota prot. n. 18078 del 09.09.2021 sono stati trasmessi alla Regione Puglia i pareri
 - ASL in merito alla deroga ex art.4 comma 3bis Legge regionale n.34/2008 per le case del commiato;
 - Parco Nazionale dell'Alta Murgia per modifica articolo zona omogenea E3;
 - Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia ex art. 89 DPR n.380/2001;
- che nota prot. n. 19798 del 30.09.2021 è stato trasmesso alla Regione Puglia il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari per modifica articoli zone omogenee A-A1-A2;

RILEVATO che con nota prot. n. 15039 del 19.07.2021 l'Area 5 ha trasmesso alla Regione Puglia la seguente documentazione:

- Relazione istruttoria prot. n. 12545 /2020 del 11.06.2020;
- Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 27.07.2020 di adozione;
- Nota chiusura procedimento VAS Protocollo uscita: r_puglia/AOO_089/02/06/2021/0008582;
- Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30.06.2021 di determinazione sulle osservazioni;
- Allegato A – Osservazioni;
- Allegato B – Controdeduzioni con determinazioni del CC;
- Allegato C – Relazione screening V.INC.A;
- Allegato D – Relazione paesaggistica;
- Allegato E – Variante con testo adottato e testo con osservazioni accolte;

DATO ATTO che con Delibera n. 983 del 11.07.2022 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni la Variante alle Norme Tecniche del PRG, rilasciando il parere di compatibilità paesaggistica;

RILEVATO che l'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980 dispone che *“il Consiglio Comunale - entro 60 giorni dal ricevimento della Delibera di Giunta Regionale - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore Regionale all'Urbanistica entro 15 giorni”*;

RITENUTO:

- che il Presidente del Consiglio Comunale debba sottoporre ai voti dell'assise le singole prescrizioni regionali in merito alle osservazioni controdedotte dal Consiglio Comunale e al testo delle Norme Tecniche di esecuzione del PRG una per una, corredate dalle relative controdeduzioni tecniche;
- che per quanto attiene l'istruttoria regionale relativa alle osservazioni, la condivisione della Regione Puglia alle controdeduzioni eseguite dal Consiglio Comunale di fatto conferma il testo delle Norme Tecniche di Esecuzione controdedotto, pertanto si procederà ad una presa d'atto di conferma;
- che la presentazione di ogni singola prescrizione e della relativa controdeduzione tecnica sia accompagnata da un sintetico intervento della Presidente della III Commissione consiliare permanente, con la quale sarà illustrata la posizione assunta dalla commissione stessa rispetto alla prescrizione regionale;
- che rispetto ad ogni singola prescrizione, i consiglieri, tenendo conto di quanto indicato nella relativa controdeduzione tecnica e nell'intervento sintetico della Presidente della III Commissione, potranno esprimersi con un voto di adeguamento o di controdeduzione;
- che in ogni caso, con riferimento ad ogni singola decisione adottata dal Consiglio in ordine alle prescrizioni regionali, sarà demandata al Direttore dell'Area 5 la conseguente operazione tecnica di adeguamento delle NTE del PRG;

Richiamata la relazione istruttoria del Direttore Area 5 Edilizia e Urbanistica (prot. n. 20587 del 11.10.2022);

Visti:

- la Legge Regionale n.56/1980;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37/2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 983 del 11.07.2022;

Visti i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed ex art. 8 del Regolamento sui controlli:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, reso dal Direttore dell'Area 5 Edilizia e Urbanistica;
- in ordine alla conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

Dato atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa e/o di entrata per questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa all'esame delle singole prescrizioni regionali rispettando la metodologia sopra enunciata.

ISTRUTTORIA REGIONALE SEZIONE URBANISTICA OSSERVAZIONI

PUNTO 1 RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Regione Puglia condivide quanto deliberato dal Consiglio Comunale per quanto attiene le seguenti osservazioni: n. 1 – n. 2/3/4 (Parzialmente: condivide quanto deliberato dal Consiglio Comunale in merito ai criteri utilizzati per individuare le destinazioni d'uso per le varie zone omogenee (A, B,C)) – n.5 – n.6 – n.7 – n.8 – n.9 (corrispondente alla n.13 controdedotta) – n.10 (corrispondente alla n.9 controdedotta) – n.11 (corrispondente alla n.10 controdedotta) – n.12 (corrispondente alla n.11 controdedotta) – n. 13 (corrispondente alla n.12 controdedotta) (Parzialmente: condivide l'accoglimento della richiesta di aggiornamento legislativo e la correzioni di errori grammaticali.) - n. 14 – n.15 – n.16 – n.17 – n.18 – n.19 – n.20.

Per le succitate osservazioni viene pertanto confermato il testo delle Norme Tecniche di Esecuzione controdedotto.

Si procede con l'esame del pertinente emendamento.

EMENDAMENTO N. 4: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella;

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5 – Arch. F. Sorricaro;

Con n. 4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroianni B., Rutigliani M., Paparella P.) e n.10 contrari, l'emendamento viene respinto.

Il Consiglio Comunale **ne prende atto**.

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta.

PUNTO 2 RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Presidente passa all'esame delle prescrizioni regionali alle osservazioni, le cui controdeduzioni comunali non sono condivise dalla Regione Puglia

Osservazione n.2-4;

Il Presidente passa all'esame delle prescrizioni regionali sulle Norme tecniche di Esecuzione.

Consiglio Comunale: osservazione n.2 non accolta – osservazione n.4 parzialmente accolta

Regione Puglia: non condivide quanto deliberato dal Consiglio Comunale *“non si condivide l'eliminazione della limitazione al pian terreno per la destinazione ad altre attività non residenziali per le zone omogenee B e C”*;

La Consiglieria Lia Caldarola, in qualità di Presidente della III^a Commissione Consiliare, riferisce che la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con riferimento a tutte le controdeduzioni formulate dall'Ufficio.

Si procede, quindi, con l'esame degli emendamenti n.5 e n.6 relativi alle controdeduzioni al punto n. 2 Relazione istruttoria, che vengono illustrati dal Consigliere Paparella Pietro.

A questo punto il Presidente pone a votazione una sospensione dei lavori, che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 17,57 i lavori vengono sospesi.

La seduta riprende alle ore 18,03 con l'appello del Segretario generale cui risultano presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Lorusso e Mazzone G.).

Si prosegue con la discussione sul PUNTO 2 RELAZIONE ISTRUTTORIA.

La Consiglieria Lia Caldarola, Presidente della III^a Commissione, propone il seguente emendamento, cui viene attribuito il n. 6 bis, di cui dà lettura.

Artt. da 13 a 16 e da 18 a 20, e art.22

” Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all’art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968”.

Conclusa la discussione sul punto, si procede alla votazione dei singoli emendamenti.

EMENDAMENTO N.5 :

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.5 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroiilli B.,Rutigliani M.,Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

EMENDAMENTO N.6 :

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.5 voti favorevoli(Cantatore V., Mastroiilli B.,Rutigliani M.,Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

EMENDAMENTO N.6 BIS :

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.10 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Cantatore V., Mastroiilli B.,Rutigliani M.,Paparella P., Summo S.), **l'emendamento viene accolto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta.

Visto l'esito della votazione sui pertinenti emendamenti;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale all'osservazione **n.2-4.**

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.15 (assenti Lorusso e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B., Rutigliani M., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge, si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale all'osservazione n.2-4 è accolta, si procederà all'adeguamento coordinandolo con la prescrizione artt. da 15 a 20 e art. 22, comprendendo anche gli artt. 13 e 14, punti 5 e 6 della Relazione istruttoria.

- artt. da 13 a 16 e da 18 a 20, e art.22: dopo la dicitura “*Destinazioni d’uso ammesse*” andrà inserita la seguente frase—:” *Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all’art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968*”.

PUNTO 3 RELAZIONE ISTRUTTORIA

Osservazione n.13 (corrisponde all’osservazione n. 12.1 controdedotta);

Consiglio Comunale: *accolta parzialmente.*

Regione Puglia: non condivide quanto deliberato dal Consiglio Comunale “*non si condivide quanto controdedotto dal Consiglio Comunale che non ha accolto l’osservazione giustificando l’eliminazione delle specifiche sui piani terra e sulle destinazioni non residenziali con la successiva declinazione puntuale delle destinazioni d’uso ammesse. In realtà la variante, oltre a specificare tutte le destinazioni ammissibili per le varie zone omogenee, propone di fatto la possibilità di insediare altre destinazioni, diverse dalla residenza, senza limitazioni e consentendo di fatto la trasformazione di dette zone omogenee in zone miste*”;

La Consigliera Lia Caldarola, Presidente della III^a Commissione, ripropone l’emendamento già enunciato con riferimento al punto 2, al quale viene attribuito il n. 7 bis, dato per letto.

Artt. 20 e 22 dopo la dicitura: Destinazioni d’uso ammesse:

” *Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d’uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all’art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968*”.

Si procede con la votazione degli emendamenti.

EMENDAMENTO N.7: illustrato a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-
Con n.5 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B.,Rutigliani M.,Paparella P., Summo S.) e
n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

EMENDAMENTO N.7 BIS :

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro- ;
Con n.10 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B.,Rutigliani
M.,Paparella P., Summo S.), **l'emendamento viene accolto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;
Visto l'esito della votazione sugli emendamenti;
Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale all'osservazione **n.13 (corrisponde
all'osservazione n. 12.1 controdedotta).**

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.15 (assenti
Lorusso e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B.,Rutigliani
M.,Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,
si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale all'osservazione n.13 è accolta,
si procederà all'adeguamento coordinandolo con la prescrizione artt. 20 e art. 22, punto 5 della
Relazione istruttoria.

- artt. 20 e 22: dopo la dicitura “*Destinazioni d'uso ammesse*” andrà inserita la seguente frase :
” *Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto
salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni
d'uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari
alla residenza di cui all'art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani
superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, rispetto alla
destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento
del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità
dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968*”.

Si allontana la consigliera Mariatiziana Rutigliani: presenti 14.

PRESCRIZIONI REGIONALI SEZIONE URBANISTICA

PUNTO 4 RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Presidente passa all'esame delle prescrizioni regionali sulle Norme tecniche di Esecuzione

art. 1: *le modifiche introdotte al Regolamento Edilizio adeguato a quanto previsto dalla L.R.
n.11/2017 ed alle definizioni uniformi contenute nella D.G.R. n.2250 del 21/12/2017, rientra tra le
competenze comunali ai sensi della L.R.n.3/2009 e pertanto le definizioni suddette e i due
parametri (SP: Superficie Permeabile e IPT/IPF: Indice di Permeabilità) introdotti non sono
oggetto di istruttoria da parte della scrivente Sezione.*

Per la succitata prescrizione viene pertanto confermato il testo delle Norme Tecniche di Esecuzione
controdedotto.

Il Consiglio Comunale **ne prende atto.**

PUNTO 5 RELAZIONE ISTRUTTORIA

artt. da 15 a 20 e art. 22: *si ritiene condivisibile la indicazione delle categorie funzionali per ciascuna destinazione. Viceversa non si condivide l'eliminazione della limitazione al pian terreno per la destinazione ad altre attività non residenziali. La variante propone di fatto la possibilità di insediare altre destinazioni, diverse dalla residenza, senza limitazioni e consentendo di fatto la trasformazione di tutte le zone omogenee in zone miste. Le zone omogenee cui sono riferiti gli articoli sopra citati sono state realizzate attraverso Piani di Lottizzazione che, sulla quantità di abitanti insediabili, hanno calcolato gli standard ex art.3 del D.M.1444/68.*

Si ritiene necessario pertanto introdurre una superficie massima da attribuire alle suddette "altre destinazioni" che sono da considerarsi "strettamente connesse alla residenza" e pertanto riconducibili ad una quantità ben definita così come stabilita del D.M. suddetto o in alternativa mantenere la destinazione ad altre funzioni esclusivamente ai piani terra.

Nel caso specifico delle destinazioni turistico-ricettive dovranno altresì essere ricalcolate le superfici da destinare a servizi ai sensi del D.M. 1444/68

La Consiglieria Lia Caldarola, Presidente della III^a Commissione, ripropone l'emendamento già enunciato con riferimento al punto 2, nonché al punto 3, al quale viene attribuito il n. 8 bis, che viene dato per letto.

artt. da 15 a 20, e art.22: dopo la dicitura "Destinazioni d'uso ammesse"

" Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all'art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968".

Si procede con la votazione degli emendamenti.

EMENDAMENTO N.8: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

EMENDAMENTO N.8 BIS :

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.), **l'emendamento viene accolto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;

Visto l'esito della votazione sugli emendamenti;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale artt da 15 a 20 e 22.

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.14 (assenti Lorusso L., Rutigliani M. e Mazzone G.);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroianni B., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge, si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale artt. da 15 a 20 e art. 22 è accolta, si procederà all'adeguamento.

artt. da 15 a 20, e art.22: dopo la dicitura "Destinazioni d'uso ammesse" andrà inserita la seguente frase :” ” *Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all'art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968".*

PUNTO 6 RELAZIONE ISTRUTTORIA

art. 17: *nelle zone omogenee B5, oltre ad essere state introdotte numerose categorie funzionali, è stata inserita la possibilità di insediare medie strutture di vendita (M1 da 251 mq a 600 mq ed M2 da 601 a 1500 mq) facendo riferimento all'art.6 del R.R. n.11/2018 che al comma 1 lettera a) stabilisce:*

"1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 18 della legge sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate"

La norma dell'art. 17 per le zone B/5 stabilisce che "E' vietata ogni destinazione non residenziale di qualsiasi parte delle abitazioni ma, nel rispetto della normativa e con l'eccezione dell'area coperta massima (che, solo in questo caso, può superare i 150 mq), sono permesse costruzioni da destinare esclusivamente ad attività commerciali e ricreative (negozi, bar, ristoranti, ecc...).

La variante, depennando questo periodo, consente l'insediamento di numerose altre attività senza alcuna limitazione; si prende atto di quanto proposto ma si ritiene necessario, come sopra riportato, introdurre una quantità massima da attribuire alle altre destinazioni, con particolare riferimento a quelle commerciali che non siano da considerarsi "destinazioni strettamente connesse alla residenza"; si ritiene inoltre necessario, per le attività commerciali, introdurre gli standard di parcheggio così come stabiliti dall'art.2 del R.R. n.11/2018.

Si procede con la discussione e l'esame degli emendamenti.

EMENDAMENTO N.9: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

La Consiglieria Lia Caldarola, Presidente della III^a Commissione, ripropone l'emendamento, dato per letto, già enunciato con riferimento al punto 2, nonché ai punti 3 e 5, con l'aggiunta del seguente periodo “ *In riferimento alla destinazione d'uso Medie Strutture di Vendita, la quantificazione degli standard è stabilita dall'art.2 del Regolamento Regionale n.11/2018; non è ammessa in questo caso la monetizzazione*”: all' emendamento viene attribuito il n. 9 bis..

art. 17 dopo la dicitura “Destinazioni d'uso ammesse”

” Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all'art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968. In riferimento alla destinazione d'uso Medie Strutture di Vendita, la quantificazione degli standard è stabilita dall'art.2 del Regolamento Regionale n.11/2018; non è ammessa in questo caso la monetizzazione”.

EMENDAMENTO N.9 BIS :

Udito il parere tecnico favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B.,Paparella P., Summo S.), **l'emendamento viene accolto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;

Visto l'esito della votazione sugli emendamenti;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale all'art.17.

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.14 (assenti Lorusso, Rutigliani e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge, si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale all'articolo n. 17 è accolta, si procederà all'adeguamento.

art. 17 dopo la dicitura “Destinazioni d'uso ammesse” andrà inserita la seguente frase:

” Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali commerciale, produttiva e direzionale, fatto salvo quanto descritto al successivo periodo, saranno ammesse solo al piano terra. Le destinazioni d'uso afferenti le categorie funzionali residenziale e funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza di cui all'art.3 D.M. 1444/68 e turistico-ricettive saranno ammesse anche ai piani superiori oltre che a piano terra. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, rispetto alla destinazione residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, comportante incremento del carico urbanistico andranno ricalcolate, cedute gratuitamente o, nel caso di

impossibilità dimostrata, monetizzate, le superfici da destinare a standard ai sensi del DM 1444/1968. In riferimento alla destinazione d'uso Medie Strutture di Vendita, la quantificazione degli standard è stabilita dall'art.2 del Regolamento Regionale n.11/2018; non è ammessa in questo caso la monetizzazione”.

PUNTO 7 RELAZIONE ISTRUTTORIA

art. 25: *per la zona omogenea D2 sono attualmente previste solo costruzioni per depositi di stoccaggio merci, non nocive e non inquinanti e ad uso commerciale per la distribuzione all'ingrosso. La variante propone l'aggiunta di funzioni terziarie per le quali si dispone che debbano essere “frazionate e cedute gratuitamente le ulteriori aree a standard previste dal D.M. 1444/1968 (di compensazione rispetto a quelle cedute in sede di PdL) pari a 45 mq ogni 100 mq di Superficie Totale (Sto), da destinare a parcheggio e da localizzare sul fronte strada”.*

Si ritiene necessario, per le funzioni direzionali, prevedere una superficie da destinare a parcheggio calcolata in 80 mq per ogni 100 mq di Superficie lorda di pavimento alla quale dovrà essere detratta quella eventualmente già ceduta.

Si procede con la votazione dell'emendamento.

EMENDAMENTO N.10: illustrato a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale all'art. 25;

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.14 (assenti Lorusso, Rutigliani e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B.,Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale all'articolo n. 25 è accolta, si procederà all'adeguamento.

art. 25 “... *Per tali destinazioni d'uso dovranno essere frazionate e cedute gratuitamente le ulteriori aree a standard previste dal D.M. n.1444/1968 pari a 80 mq ogni 100 mq di Superficie Totale (Sto), alle quali andrà sottratta la parte già ceduta in sede di Piano di Lottizzazione, da destinare a parcheggio e da localizzare sul fronte strada”.*

PUNTO 8 RELAZIONE ISTRUTTORIA

artt. 24 e 27: *si ritiene che le modifiche introdotte alla norma tecnica del PIP (art.27) siano, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.56/80, di competenza comunale e pertanto non oggetto della presente istruttoria; si prende atto delle modifiche ad indici e parametri che riguardano le disposizioni dell'art.24 e si ritiene che debbano essere introdotti nel medesimo articolo del PRG. Nello specifico: le modifiche che variano anche la norma del PRG dovranno essere riportate nell'art.24; l'art. 27 dovrà essere soppresso e le altre modifiche introdotte nella norma del PIP.*

Si procede con la votazione dell'emendamento.

EMENDAMENTO N.11: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale artt.24 e 27;

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n. 14 (assenti Lorusso, Rutigliani e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge si condivide l'istruttoria tecnica e pertanto la prescrizione regionale artt. 24 e 27 è accolta e controdedotta così come riportato nella Relazione istruttoria, si procederà all'adeguamento.

Art. 24 “....*Tali manufatti non saranno computati ai fini della Superficie Coperta.*”

ZONA EX PIP

Le aree individuate nella Tavola 3-6, destinazione urbanistica D1, con i numeri III e IV sono state attuate tramite Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.02.2002 e successive Varianti.

Confermando la destinazione PIP artigianale, la realizzazione degli immobili ricadenti nei lotti individuati dallo strumento attuativo, decaduto, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni.

E' ammesso l'intervento diretto previa stipula di convenzione per la cessione in proprietà e assegnazione del lotto ad imprese industriali, artigiane, di produzione/lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Il Bando, i Criteri e lo Schema di convenzione dovranno essere approvati con Delibera di Consiglio Comunale.

Dovranno essere rispettati gli allineamenti e i seguenti parametri edilizio-urbanistici disposti dal Piano per gli insediamenti produttivi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11/2002 e sue varianti: allineamenti, distanze, volumetrie (comprese quella della fascia funzionale), superficie coperta.

Il Lotto minimo di intervento è di mq 1.000.

L'Indice di Permeabilità Fondiaria è 20%.

L'Altezza max dell'edificio dovrà essere m. 12,00; nel caso di altezze inferiori la volumetria realizzabile sarà pertanto inferiore a quella assegnata in sede di strumentazione attuativa, dovendo in ogni caso mantenere inalterati il sedime e la superficie coperta massima assegnata a ciascun lotto. Sono ammesse altezze superiori nel caso di impianti speciali (tralicci, strutture aperte, silos, serbatoi d'acqua, ecc.).

Nella fascia funzionale sono consentite le destinazioni alloggio custode, uffici e servizi aziendali (mensa, attrezzature sanitarie e assistenziali, depositi).

La superficie netta destinata ad alloggio del custode e/o uffici non potrà superare 85,00 mq.

E' consentita la realizzazione di volumi interrati da destinare esclusivamente a parcheggi, deposito, centrali tecnologiche.

E' consentita la realizzazione di torrioni scala per l'accesso ai lastrici solari per gli interventi di manutenzione.

E' consentito realizzare nel capannone soppalchi praticabili fino ad una superficie massima del 50% della sua superficie, in modo da localizzare al piano superiore esclusivamente depositi o ripostigli a servizio dell'attività produttiva.

E' consentita la realizzazione di sporti, pensiline e tettoie, funzionali all'attività industriale, la cui superficie complessiva non deve superare il 20% della superficie coperta consentita nel lotto, a condizione che la proiezione orizzontale della massima sporgenza del manufatto rispetti la distanza di m 1,50 dai confini. Tali manufatti non saranno computati ai fini della Superficie Coperta.

E' ammessa la realizzazione dello spaccio interno aziendale per una superficie max pari 65 mq finalizzato esclusivamente alla vendita degli articoli prodotti dall'opificio di cui è pertinenza.

Le recinzioni tra i lotti dovranno essere realizzate con base in muratura di altezza massima m. 0,75 e recinzione metallica leggera di m. 2,00 con doppia barriera arbustiva.

Le recinzioni dei lotti verso le strade dovranno essere realizzate da elementi infissi al suolo su cordolo di sostegno o parapetto in muratura di altezza massima di m. 1,10.

Tale disciplina sostituisce quella del Piano Urbanistico Esecutivo PIP e sue successive varianti"

ART. 27 Eliminato

PUNTO 9 RELAZIONE ISTRUTTORIA

PRESCRIZIONI REGIONALI SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

artt. 10 e 11. *Fermo restando le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi si ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggista di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante delle NTA del PRG di Ruvo di Puglia con la prescrizione, per quanto su rappresentato di stralciare il comma XX degli art. 10 e 11.*

Si procede con la votazione dell'emendamento.

EMENDAMENTO N.12: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5—Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta;

Il Presidente pone a votazione la prescrizione regionale artt.10 e 11;

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n. 14 (assenti Lorusso, Rutigliani e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroilli B., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge si condivide l'istruttoria tecnica pertanto la prescrizione regionale artt. 10 e 11 è controdedotta così come riportato nella Relazione istruttoria.

Viene pertanto confermato il testo delle Norme Tecniche di Esecuzione contro dedotto per gli artt. 10 e 11.

Artt. 10 e 11 “... È consentita l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici codice impianto F1A e F1B a servizio dei singoli edifici adiacenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi ovvero nel caso di copertura piana, l'inclinazione non deve superare l'altezza dei parapetti in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni ed è consentita la realizzazione di tettoie e pergole fotovoltaiche con le caratteristiche costruttive di cui al precedente punto XI”.

Si procede, in ultimo, con l'esame dell'emendamento n. 13.

EMENDAMENTO N.13: illustrato, a nome dei Consiglieri proponenti, dal Consigliere Pietro Paparella.

Udito il parere tecnico non favorevole del Direttore Area 5–Arch. F. Sorricaro-

Con n.4 voti favorevoli (Cantatore V., Mastroiilli B.,Paparella P., Summo S.) e n.10 contrari, **l'emendamento viene respinto.**

La discussione intervenuta sull'argomento è riportata nel verbale di pari seduta.

A questo punto il Presidente pone in votazione il provvedimento come emendato a seguito dell'accoglimento degli emendamenti n.1, n.2, n.6 bis,n.7 bis,n.8 bis,n.9 bis.

Udite le dichiarazioni di voto:

del consigliere Biagio Mastroiilli (che si allega al presente provvedimento);

del consigliere Pietro Paparella che di seguito si riporta:” Secondo noi la variante al contrario di quello che invece dice l'Architetto Sorricaro può avere degli obiettivi anche se minori rispetto ad una programmazione urbanistica di livello più alto, ma può avere un cuore e può avere la grinta di quello che si vuole fare. Secondo noi, questa variante non ce l'ha e purtroppo saremo costretti a votare contro”;

nonché la dichiarazione di voto del sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco, integralmente riportata nel verbale di pari seduta;

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n. 14 (assenti Lorusso, Rutigliani e Mazzone Giovanni);

Con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Cantatore V., Mastroiilli B.,Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che con Delibera n. 983 del 11.07.2022 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni la Variante alle Norme Tecniche del PRG, rilasciando il parere di compatibilità paesaggistica;

2. di **ACCOGLIERE E CONTRODEDURRE** le prescrizioni regionali con l'esito riportato nella parte narrativa della presente deliberazione;

3. di **APPROVARE** il testo della Variante alle Norme Tecniche di Esecuzione del PRG ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n.56/1980, con gli adeguamenti conseguenti alle prescrizioni regionali accolte e controdedotte che si intendono in questa sede richiamate con l'esito riportato

nella parte narrativa della presente deliberazione, così come effettuato dal Direttore di Area 5 e riportati nell'elaborato allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

4. di **DEMANDARE** al Direttore di Area 5 Edilizia e Urbanistica i successivi provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n.56/1980;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, avente il seguente esito: n.10 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Cantatore V., Mastrorilli B., Paparella P., Summo S.), resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il successivo punto dell'ordine del giorno della seduta, avente ad oggetto “STATO DELL'ITER PROCEDURALE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (NOTA A FIRMA DEI CONSIGLIERI RUTIGLIANI MARIATIZIANA, CANTATORE VITO, LORUSSO LUCIANO, PAPARELLA PIETRO, SUMMO SIMONA E BIAGIO MASTRORILLI PROT. N. 19802 DEL 03/10/2022)” viene ritirato per dichiarazione dei consiglieri Cantatore V. e Mastrorilli per i proponenti.

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 20.06.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Scardigno

F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/10/2022 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- ☐ Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 20/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia
